



IT GARIBALDI DA VINCI
CESENA

REGOLAMENTO

del CONVITTO e
del SEMICONVITTO

INDICE

CONVITTO

Premessa

Art. 1 - Convitto

Il Convitto annesso all'Istituto Tecnico "Garibaldi/Da Vinci" di Cesena è parte integrante dell'Istituto stesso. Il Dirigente scolastico sovrintende anche al Convitto e si avvale, per il coordinamento organizzativo, della Giunta Esecutiva, del Consiglio d'Istituto e del Collegio degli Educatori, nel quadro delle competenze previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Art. 2 - Finalità

Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti fuori sede, affiancando la famiglia e la scuola nell'opera di promozione umana e professionale dei giovani. In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei convittori, ma può esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

Art. 3 - Personale educativo

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il personale educativo cura, inoltre, i rapporti coi genitori dei convittori e semiconvittori.

Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai convittori e semiconvittori.

Iscrizione e ammissione

Art. 4 - Ammissione

Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Tecnico Garibaldi Da Vinci e gli studenti frequentanti altre scuole d'istruzione di 2° grado, formando una graduatoria con i criteri di precedenza di seguito indicati:

1. alunni iscritti all'Istituto tecnico Garibaldi Da Vinci;
2. alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che abbiano evidenziato buon profitto scolastico e buon comportamento;
3. Alunni iscritti per la prima volta al Convitto con precedenza per gli alunni delle classi prime;
4. Alunni provenienti dalla provincia di Forlì-Cesena, con precedenza per quelli frequentanti la prima classe;
5. Alunni iscritti per la prima volta alla classe prima, in ordine di vicinanza al territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia al momento dell'iscrizione verranno attentamente valutate dalla Giunta esecutiva che decide in via definitiva sull'accoglimento delle domande.

Art. 5 - Domanda

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente scolastico, deve pervenire entro i termini stabiliti dal MIUR, accompagnata dalla ricevuta di versamento della prima rata, di € 300,00. L'importo viene restituito nel successivo mese di luglio (*tramite banca*) nel caso di mancato accoglimento della domanda. Le domande eventualmente giunte fuori termine (*e comunque pervenute entro il 3 luglio*) saranno prese in considerazione, nel caso si siano resi disponibili ulteriori posti.

La domanda deve riportare:

- ✓ le generalità complete dell'alunno;
- ✓ la firma di un genitore o di chi ne fa le veci;
- ✓ la firma dello studente;
- ✓ la dichiarazione della perfetta conoscenza del Regolamento del Convitto, delle regole disciplinanti la vita dell'Istituzione e l'impegno ad osservarle.

Entro 15 giorni dalla data di scadenza delle domande viene resa pubblica la graduatoria delle domande pervenute e vengono assegnati i posti disponibili. I posti assegnati a studenti già frequentanti il Convitto si intendono assegnati con riserva (*come indicato all'art.4*). La riserva viene poi sciolta entro una settimana dal termine degli scrutini finali, subordinatamente alla condotta e ai risultati scolastici del convittore che chiede la riammissione.

I posti eventualmente disponibili in questa fase vengono assegnati, sulla base della **nuova graduatoria**, entro il 10 luglio. Alle famiglie viene data tempestiva comunicazione in merito all'accoglimento o meno della domanda di ammissione al Convitto.

Art. 6 - Retta e cauzione

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo al vitto e alloggio, all'assistenza sanitaria di primo intervento, al servizio di lavanderia, all'uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata in € 2.220,00 per l'intero periodo che va dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezioni.

La retta annua viene pagata in rate fisse come di seguito indicate:

Entro il termine di iscrizione (<i>prima rata</i>)	€ 300,00
Entro il 20 luglio (<i>seconda rata, compresi € 100 di cauzione</i>)	€ 500,00
Entro l'inizio delle lezioni (<i>terza rata-circa a metà settembre</i>)	€ 460,00
Entro il 30 novembre (<i>quarta rata</i>)	€ 460,00
Entro la fine di febbraio (<i>quinta rata</i>)	€ 500,00

Le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o alla dilazione della scadenza delle rate.

La cessazione della frequenza del Convitto per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione della cauzione, mentre le rate già versate saranno restituite per la parte di soggiorno non ancora fruita nella misura dell'80%. In presenza di un ritardo nel pagamento delle rate di oltre 15 giorni, il Dirigente scolastico può disporre l'allontanamento dal Convitto.

Organi collegiali

Art. 7 - Collegio degli Educatori

Gli educatori formano il **Collegio degli Educatori** presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un educatore come delegato.

Il Collegio degli educatori svolge i seguenti compiti:

- programma le proprie attività;
- decide in merito alla formazione delle squadre;
- assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna;
- formula proposte al Dirigente scolastico per l'adozione dell'orario di servizio;
- formula proposte per l'acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione;
- elegge al suo interno un educatore che partecipi come uditore al Consiglio d'Istituto;
- esamina l'andamento scolastico ed educativo di tutti i convittori e semiconvittori;
- dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

All'interno del Collegio educatori la Dirigente individua i referenti.

Il referente o i referenti individuati dalla Dirigente, hanno i seguenti compiti:

1. proporre alla Dirigente Scolastica l'orario di servizio del personale educativo, sentito il collegio educatori;
2. relazionare alla Dirigente Scolastica sull'andamento generale delle attività, sul comportamento e le competenze civili e sociali dei convittori e semiconvittori;
3. favorire la collaborazione e la corresponsabilità con i genitori/tutori nell'educazione degli studenti convittori e semiconvittori;
4. coordinare i rapporti fra il personale educativo e i docenti per scambio di informazioni e per le attività da progettare e svolgere in comune;
5. sovrintendere alla corretta esecuzione delle decisioni riguardo ai compiti e alle funzioni degli educatori assunte dal collegio degli educatori.

Art. 8 – Comitati

a. Comitato degli studenti

La finalità del Comitato degli studenti convittori trova il suo fondamento nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249 del 24/6/1998 e successive integrazioni).

Le elezioni del Comitato si svolgono in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nelle scuole dell'Istituzione e con le medesime modalità. In ogni studio vengono di norma eletti due alunni: negli studi poco numerosi e tra gli alunni semiconvittori viene eletto un solo rappresentante. Ogni elettore può indicare una sola preferenza.

Presidente di seggio è uno degli educatori dello studio che provvede, al termine della votazione, a svolgere lo scrutinio dei voti e a individuare gli eletti dello studio con la collaborazione di due studenti come scrutatori.

Tutti i verbali delle elezioni vengono poi raccolti dall'educatore di riferimento e la Dirigente Scolastica provvede, sulla base delle risultanze, a proclamare gli eletti.

I compiti del Comitato degli studenti consistono in

- ✓ organizzazione, in collaborazione con il personale educativo, di attività integrative rivolte agli alunni convittori (*tornei, giornalino, sito web, corsi su argomenti di interesse, ecc.*);
- ✓ formulazione di proposte alla Dirigente Scolastica e al Collegio degli educatori in merito alla progettazione e realizzazione di attività integrative per il tempo libero;
- ✓ formulazione di proposte per gli acquisti di sussidi per arricchire la dotazione del Convitto;
- ✓ collaborazione nell'organizzazione delle attività di orientamento rivolte agli alunni della terza media e agli altri ospiti in visita al Convitto;
- ✓ collaborazione per il mantenimento di un buon clima di relazione tra tutti gli alunni del Convitto;
- ✓ espressione di pareri alla Dirigente Scolastica e al Collegio degli educatori per il miglioramento dell'Offerta educativa.

Il Comitato degli studenti rimane in carica fino all'elezione del successivo Comitato: all'inizio di ogni anno scolastico è formato da tutti i rappresentanti del precedente anno con l'esclusione di quanti non sono più ospiti del Convitto.

Il Comitato si organizza e si riunisce all'interno del Convitto ogni volta che ne ravvisi la necessità. Di ogni riunione il Comitato redige un sintetico verbale che, conservato nell'ufficio degli educatori, viene pubblicizzato ed è a disposizione di tutti. In ogni verbale deve essere sempre indicato il nominativo dei rappresentanti presenti.

Il Dirigente scolastico incontra il Comitato ogni volta che viene richiesto e periodicamente.

b. Comitato mensa

Il comitato mensa è composto dalla Dirigente Scolastica, dal DSGA, referenti del Convitto, un genitore dei convittori, un genitore dei semiconvittori, uno studente convittore, uno studente semiconvittore.

I compiti del comitato mensa sono i seguenti:

- ✓ raccolta ed analisi di segnalazioni e consigli da parte degli utenti;
- ✓ verifica del gradimento del pasto (anche attraverso schede di valutazione e questionari);
- ✓ verifica del rispetto degli standard di qualità del servizio;
- ✓ formulazione ed analisi di specifiche proposte sui menù;
- ✓ visite non programmate con assaggio del menù direttamente presso la mensa;
- ✓ consultazione nei confronti dell'Istituzione per quanto riguarda le modalità di organizzazione e funzionamento del servizio.

Calendario, orari e frequenza

Art. 9 - Calendario

Il calendario del Convitto prevede l'apertura dal giorno precedente l'inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno delle lezioni. Durante l'anno scolastico il Convitto è chiuso nei giorni festivi e nei giorni di interruzione delle attività didattiche come stabilito dal calendario delle singole istituzioni scolastiche.

I convittori fanno obbligatoriamente rientro in famiglia al sabato e il giorno precedente ogni interruzione infrasettimanale, lasciando il convitto entro le ore 14.00

Art. 10 - Apertura serale festiva

Il Consiglio d'Istituto, prima dell'inizio dell'anno scolastico, valuta l'opportunità di aprire il Convitto dalle ore 19.00 della domenica o nel giorno precedente la ripresa delle lezioni, per consentire un'adeguata accoglienza.

Art. 11 - Orari

Gli orari e la vita del Convitto, nel suo svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal "Collegio degli Educatori" e dal Dirigente scolastico, sulla base dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e tenuto conto delle esigenze di frequenza scolastica, di studio e di ricreazione dei convittori. Gli orari vengono comunicati agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico. L'orario giornaliero prevede in ogni caso almeno due ore di studio obbligatorio. Durante l'orario di studio e durante il riposo notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio e in tali momenti non è possibile utilizzare le docce, ricevere o fare telefonate né utilizzare dispositivi di intrattenimento personale (lettore DVD, computer portatili, ecc...).

Art. 12 - Permessi di uscita e rientri in famiglia

Durante la settimana non è consentita libera uscita. Permessi di uscita vengono concessi, su richiesta dei genitori, mediante moduli numerati che vengono consegnati personalmente ai genitori all'atto dell'entrata in Convitto. Su tali moduli va precisato il motivo, l'ora di uscita e l'ora di rientro. E' comunque facoltà degli Educatori in servizio valutare l'opportunità di concedere il permesso (*permesso che può essere motivatamente negato anche agli alunni maggiorenni*

che gestiscono autonomamente i propri permessi). I permessi temporanei di uscita vanno consegnati personalmente dall'alunno convivente all'educatore di riferimento con anticipo rispetto al momento dell'uscita. L'uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 23.00 salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal personale educativo in servizio. E' in ogni caso esclusa la possibilità di fruire di permessi di uscita dal convitto in concomitanza con gli orari di svolgimento delle lezioni scolastiche.

I permessi per il rientro infrasettimanale in famiglia vanno presentati al pomeriggio al personale educativo: è esclusa la possibilità di concedere il permesso per il rientro in famiglia al mattino, visto l'obbligo che gli alunni hanno di frequentare ogni giorno le attività didattiche della propria scuola. Il permesso presentato per il rientro in famiglia obbliga il convivente a ripresentarsi in convitto non prima del giorno successivo, nel caso di rientro anticipato il convivente sarà soggetto a provvedimento disciplinare.

Durante l'assenza dal Convitto per permessi infrasettimanali, durante il tragitto dal Convitto alla Scuola e viceversa, nonché durante il rientro in famiglia, la Scuola e il Convitto non si assumono responsabilità per danni o infortuni in cui il convivente può essere coinvolto o che può provocare a sé e ad altri: nel caso di alunni minorenni la responsabilità prevista dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile, è dei genitori che hanno firmato il permesso. Se maggiorenni, degli stessi alunni.

La falsificazione o il mancato rispetto da parte dei convittori delle norme che regolano i permessi di uscita rappresenta mancanza disciplinare grave e come tale viene sanzionata. E' inoltre sanzionato il rientro in convitto in stato di ebbrezza o di evidente alterazione.

Art. 13 - Malattie e infortuni

In caso di malattia o infortunio dell'alunno, il Convitto provvede a fornire, anche attraverso le prestazioni del medico convenzionato, dalla Guardia medica o dal servizio di Pronto soccorso, le prime cure. La famiglia viene immediatamente avvertita dall'educatore in servizio. Per fruire di cure continuative e protratte nel tempo gli alunni, anche sentito il parere del medico convenzionato, dovranno fare al più presto rientro in famiglia.

Art. 14 - Attività esterne

Ogni qualvolta i convittori partecipano ad attività esterne programmate ed organizzate dal Convitto sono accompagnati da uno o più educatori.

Art. 15 - Rapporti Scuola/Convitto

Nel quadro delle attività connesse con il funzionamento della scuola e del convitto, potranno essere fissati incontri fra Insegnanti ed Educatori per discutere e concordare, all'interno dell'azione educativa, le attività di studio e di sostegno agli alunni che ne hanno necessità.

Comportamento e disciplina

Art. 16 - Comportamento

Gli alunni convittori devono tenere, durante la permanenza in convitto ma anche a scuola, durante ogni attività organizzata dal convitto, durante i trasferimenti da e per la scuola e durante la fruizione dei permessi di uscita, un comportamento corretto e dignitoso.

L'atteggiamento degli alunni convittori deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, del personale e dei beni del convitto.

Durante la fruizione dei permessi di uscita regolarmente firmati dalla famiglia il dovere di vigilanza sugli alunni da parte del convitto viene a cessare e la responsabilità viene assunta interamente dalla famiglia. In ogni caso il comportamento degli alunni deve essere improntato a correttezza anche durante la fruizione dei permessi di uscita: comportamenti non corretti al di fuori del Convitto durante le uscite pregiudicano la concessione di ulteriori permessi e possono rappresentare motivo, nei casi ripetuti e gravi, per la non riammissione in convitto nell'anno successivo.

Su proposta del Collegio educatori, la Dirigente può disporre la non riammissione al Convitto e Semiconvitto nell'anno successivo in presenza di un profilo comportamentale caratterizzato da sanzioni disciplinari per fatti ritenuti gravi o reiterati e/o per una manifesta incompatibilità alle regole della vita convittuale.

Ai fini della *non riammissione* potrà essere preso in considerazione anche il livello di profitto dimostrato.

Art. 17 - Sicurezza

Durante ogni attività in convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazioni di pericolo per sé stessi e per gli altri.

I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.); la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate.

Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. È assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

Il convitto è dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità degli ospiti e delle rispettive famiglie. Le riprese sono effettuate per motivi di sicurezza (*controllo delle scale di sicurezza, degli accessi e dei dispositivi interni*) e per la sorveglianza degli spazi comuni (*corridoi ai piani*) per prevenire illeciti, tenuto conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari. Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (*privacy*).

Art. 18 - Divieto di fumo

In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare. Il mancato rispetto del divieto di fumo, può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi.

La detenzione e/o l'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto.

In collaborazione con le Forze dell'ordine possono essere effettuati controlli preventivi con l'impiego di unità cinofile.

Art. 19 - Frequenza

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni delle rispettive scuole. Per tale motivo, come già specificato nel precedente articolo 13, al mattino non vengono concessi permessi di alcun tipo. Il rientro settimanale degli alunni è possibile solo al termine settimanale delle lezioni (*non è quindi possibile fruire del permesso di rientro in famiglia nemmeno il sabato mattina: chi ha improrogabili esigenze familiari dovrà fare rientro in famiglia, di norma, nel pomeriggio del giorno precedente*). L'assenza ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie vengono immediatamente informate e nei confronti degli alunni vengono adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.

Art. 20 - Igiene personale

Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso la propria biancheria, utilizzando anche l'apposito servizio di lavanderia presente in Convitto (in questo caso sugli indumenti deve essere cucito il numero assegnato). Ogni alunno deve tenere in ordine le proprie cose e la propria camera.

Art. 21 - Danni

Eventuali danni in ogni modo provocati a beni del convitto vengono addebitati all'alunno che li ha provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato agli ospiti della camera (per i danni relativi) o a tutti i convittori negli altri casi. All'atto dell'ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili. A titolo di cauzione vengono richiesti, all'inizio dell'anno scolastico, € 100 che vengono restituiti (*entro novembre dell'anno successivo con la 4° rata della retta o, per chi non sarà più in convitto, con bonifico bancario*), dopo avere provveduto a trattenere la quota per le manutenzioni rese necessarie per eventuali danneggiamenti.

Art. 22 - Divieti

Non possono essere introdotti in Convitto, neppure per uso personale, alcolici, stupefacenti, pubblicazioni per soli adulti, scherzi di qualsiasi tipo e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto come: piccoli elettrodomestici, televisori, oggetti pericolosi che possono arrecare danno alle persone e non confacenti

al decoro e alla dignità dell'ambiente. È inoltre fatto divieto ai convittori e semiconvittori di detenere ed usare nell'ambito del convitto veicoli a motore, eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di motivate richieste da parte degli interessati se maggiorenni con le quali si assumano ogni eventuale responsabilità connessa alla detenzione e all'uso dei mezzi. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare controlli per garantire l'osservanza di quanto esposto al precedente punto.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato solo per motivi di studio.

La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.

Art. 23 - Telefoni cellulari

In Convitto, durante le ore di studio, di riposo e in mensa l'utilizzo dei propri telefoni cellulari, è vietato.

È fatto divieto di utilizzare il proprio telefono cellulare per visionare materiale pornografico o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere immagini.

Art. 24 - Sanzioni

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nel convitto e in ogni attività, compresi il trasferimento da e per la scuola e da e per il luogo di propria residenza, sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello "statuto delle studentesse e degli studenti".

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati nell'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

In rapporto alla gravità e al numero delle trasgressioni le sanzioni disciplinari sono:

1. Avvertimento scritto ai genitori e all'alunno (*Educatori*);
2. Sospensione dei permessi di uscita settimanali (*Collegio degli Educatori*);
3. Sospensione dal Convitto fino a gg.15 (*Dirigente Scolastica su proposta del Collegio degli Educatori*);
4. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15 (*Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori*);
5. Allontanamento dal Convitto (*Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori*).

Per le sanzioni previste dal punto 2 in poi, le deliberazioni sono assunte dal Collegio degli Educatori dopo aver sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva.

L'organo di garanzia interno è rappresentato dalla Dirigente Scolastica, dai due referenti del Convitto, da 1 studente del convitto, da 1 studente del semiconvitto.

Ai fini della gradualità nell'applicazione delle sanzioni, di seguito vengono richiamate le mancanze che vengono considerate particolarmente gravi:

- ✓ comportamenti di pregiudizio per la propria e l'altrui incolumità (*anche quando messi in atto senza dolo*);
- ✓ manomissione dei dispositivi di sicurezza;
- ✓ comportamenti di intimidazione (*o vissuti come tali*) nei confronti di altri ospiti del convitto (*soprusi, scherzi, costrizione a fare o a non fare, minacce, percosse, ecc.*);
- ✓ inosservanza del divieto di fumare;
- ✓ assenza ingiustificata dalle lezioni;
- ✓ altri comportamenti *meno gravi* ma reiterati.

Art.25 - Valutazione intermedia

Entro il mese di novembre il Collegio degli educatori valuterà il quadro generale di ogni singolo alunno convivente (*comportamento e/o profitto*) in base al quale il Collegio medesimo potrà stabilire se il ragazzo abbia i requisiti per potere continuare la sua permanenza nella struttura oppure no.

Art. 26 - Trasformazione delle sanzioni

Su richiesta scritta dello studente, per mancanze non particolarmente gravi, il Collegio degli educatori può valutare se esistono le condizioni per decidere la trasformazione del provvedimento della sospensione fino a tre giorni in attività in favore della comunità scolastica, come previsto dall'art. 4, punto 5, dello "statuto delle studentesse e degli studenti". La decisione può essere assunta quando, in presenza di ravvedimento dello studente, la permanenza in convitto possa essere davvero utile al modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione. Esempi di attività utili sono il sostegno allo studio agli alunni più giovani; lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione; lo svolgimento di compiti di animazione di gruppi di convittori durante la ricreazione; la

collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività; ecc.. Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive della sospensione (*periodo che, di norma, è più lungo rispetto ai giorni di sospensione*) sono comunque interrotti i permessi di uscita. La decisione del Collegio è inappellabile e definitiva.

Semiconvitto

Art. 27 - Semiconvittori

Sono da considerarsi semiconvittori gli alunni che frequentano il Convitto pranzando e partecipando alle attività di studio pomeridiano per almeno tre giorni la settimana.

Il semiconvittore viene considerato presente se consuma il pranzo. Egli rimane in convitto almeno fino al termine delle attività di studio. Per richieste di uscita anticipata deve presentare un permesso firmato dai genitori e prelevato dal libretto dei permessi che viene consegnato all'inizio dell'anno scolastico. Dalle ore 14.45 alle 16.45 viene effettuato lo studio obbligatorio. Dopo tale ora fino all'ora di cena i ragazzi possono continuare le attività di studio oppure partecipare alle attività ricreative organizzate all'interno del convitto. Al momento di lasciare il convitto per il rientro in famiglia i semiconvittori devono avvertire la portineria o gli educatori in servizio che provvedono ad annotare l'uscita su un apposito registro. I semiconvittori vengono considerati presenti in convitto fino a quando non comunicano la loro uscita. I semiconvittori non possono avere accesso alle camere degli alunni convittori.

Art. 28 - Retta del semiconvitto

La retta per frequenza del semiconvitto (*comprensiva anche del pasto e della merenda*) è fissata in € 950 per l'intero periodo che va dal giorno di inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezione e pagabili in rate trimestrali anticipate e non rimborsabili.

Entro il termine di iscrizione (<i>caparra</i>)	€ 70,00
Prima rata - Circa a metà settembre (<i>1/2 sett.-ott.-nov-dic. meno caparra</i>)	€ 331,00
Seconda rata - Entro gennaio (<i>gen.-feb.-mar.</i>)	€ 333,00
Terza rata - Entro marzo (<i>apr.-mag.-1/2giu.</i>)	€ 216,00

La cessazione della frequenza del semiconvitto per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione della cauzione e delle quote già versate.

Art. 29 - Attività del semiconvitto

Il semiconvittore è sottoposto alle stesse norme disciplinari previste dagli articoli precedenti per i convittori ed è seguito, durante le ore di studio e di permanenza in convitto, dagli educatori che riferiscono al Dirigente scolastico e alla famiglia circa l'impegno e il profitto scolastico, preoccupandosi di stabilire un rapporto costante con gli insegnanti delle singole classi frequentate dagli studenti.

L'andamento dei semiconvittori, sia dal punto di vista dell'impegno nello studio sia da quello del comportamento, è soggetto a verifiche periodiche che vengono inviate trimestralmente alle famiglie.

Art. 30 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene consegnato all'inizio dell'anno ad ogni alunno e alle rispettive famiglie; è visibile sul sito web della scuola ed è a disposizione degli alunni negli studi e negli altri spazi comuni

unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti. (*“Statuto delle studentesse e degli studenti”*) . Al momento dell'iscrizione viene fatto sottoscrivere dagli alunni e dalle famiglie.
Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.